Pubblicato il 07/06/2017

N. 02844/2017 REG.PROV.CAU.

N. 04335/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4335 del 2017, proposto da:

Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Di Cunzolo, Angelo Clarizia, Vincenzo Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana, 63;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza Sulle Concessionarie Autostradali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. 6767 del 14.4.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali – adottato dall'Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, con cui il Dirigente, Ing. Placido Migliorino, “ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 7 del D.M. 346 del 04/08/2014, condivide in linea tecnica la proposta di Codesta Società con le condizioni sopra rappresentate” per le ragioni che saranno spiegate in ricorso e nelle parti in cui ha posto talune pregiudizievoli ed illogiche, quanto illegittime, prescrizioni e limitazioni (doc. 1);

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati, tra cui: le note del 3 maggio 2017, prot. 7685, e del 5 maggio 2017, prot. 7943 (doc. 2 e 3), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali – adottate dall'Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, a firma del Dirigente, Ing. Placido Migliorino.

Nonché per la condanna

degli Enti intimati al risarcimento in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario mediante corresponsione alla ricorrente dell'importo che sarà quantificato in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame, sussistente il grave pericolo prospettato dalla ricorrente in merito alla mancata tempestiva realizzazione degli interventi per il c.d. antiscalinamento nelle tratte autostradali A24 e A25, di cui alla richiesta del 7.4.2017 della società concessionaria;

Rilevato che, con l'atto oggetto del presente contenzioso, il Ministero intimato ha autorizzato gli interventi per prevenire il fenomeno dello scalinamento degli impalcati ma nulla ha disposto in ordine al finanziamento degli interventi progettati;

Considerato che, come si evince dalla documentazione di causa, i giorni utili per la conclusione dei lavori sono pari a 550 giorni;

- che i lavori hanno avuto inizio in data 6 maggio 2017 e, allo stato, sono in corso, con impiego di rilevanti risorse tecniche ed umane;

Considerato altresì il testo dell'art. 52-quinquies, approvato dalla Camera dei Deputati in sede di conversione del d.l. n. 50 del 2017, il quale, "tenuto conto della necessità ed urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 E A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale", prevede che "l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lett. c) della vigente concessione […], relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvarsi entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti […]";

Ritenuto pertanto necessario, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, che gli interventi per il c.d. antiscalinamento per cui è controversia, vengano proseguiti, utilizzando le rate del corrispettivo della concessione relative agli anni 2015 e 2016, di pertinenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accantonate dalla ricorrente;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda cautelare, ordinando che, nelle more, l'esecuzione degli interventi per il c.d. antiscalinamento vengano finanziati con le predette somme accantonate dalla ricorrente

a titolo di canoni concessori per gli anni 2015 e 2016, con compensazione delle spese della presente fase cautelare, ricorrendone giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la domanda incidentale di sospensione, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 17 gennaio 2018.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Rosa Perna	Carmine Volpe

IL SEGRETARIO